

LE SCADENZE 2022

ENTRO IL	ADEMPIMENTI E VERSAMENTI
16 MARZO 2022	<p>IL SOSTITUTO D'IMPOSTA: rilascia il modello CU 2022 redditi 2021 al contribuente e <u>invia i dati</u> all'Agenzia delle entrate </p> <p>I SOGGETTI TERZI: inviano all'Agenzia delle entrate i dati utili ai fini della predisposizione della precompilata (oneri, rimborsi)</p>
30 APRILE 2022	<p>L'AGENZIA ENTRATE: rende disponibile il 730/2022 precompilato </p>
16 GIUGNO 2022	<p>IL CONTRIBUENTE: versa l'IMU 2022 dovuta, prima rata o unica soluzione</p>
20 GIUGNO 2022	<p>II CAAF: consegna al contribuente che ha presentato il 730/2022 senza sostituto, il modello F24 per il versamento del saldo e del 1° acconto <u>senza</u> maggiorazioni (consegna dieci giorni prima della scadenza del termine di pagamento)</p>
30 GIUGNO 2022	<p>IL CONTRIBUENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ paga saldo e 1° acconto delle imposte (<u>senza</u> maggiorazioni) derivanti da 730/2022 senza Sostituto o dal modello REDDITI PF 2022, anche se presentati per conto di contribuenti deceduti nel 2021 o entro il 28 febbraio 2022 ▪ presenta il modello REDDITI PF 2022 <u>in forma cartacea ad un ufficio postale</u>: modalità riservata ai contribuenti che <u>non</u> possono utilizzare il modello 730 ▪ presenta al Comune di competenza la Dichiarazione IMU per comunicare, nei casi previsti dalla legge, le variazioni relative agli immobili che si sono verificate nel corso del 2021
A partire dal mese di LUGLIO 2022	<p>IL SOSTITUTO D'IMPOSTA (LAVORATORI DIPENDENTI): effettua i conguagli a partire dalla prima retribuzione utile e in ogni caso sulla retribuzione di competenza <u>del mese successivo</u> a quello in cui il sostituto d'imposta riceve dall'Agenzia delle entrate la comunicazione 730/4-2022</p> <p>IL SOSTITUTO D'IMPOSTA (TITOLARI DI PENSIONE, COMPRESO L'INPS): effettua i conguagli a partire dal secondo mese successivo a quello in cui riceve dall'Agenzia delle entrate la comunicazione 730/4-2022</p>
22 AGOSTO 2022	<p>IL CONTRIBUENTE: paga saldo e 1° acconto delle imposte che scaturiscono da 730/2022 senza Sostituto e da modello REDDITI PF, con maggiorazione dello 0,40% (posticipo del termine ricadente nel periodo feriale) </p>
30 SETTEMBRE 2022	<p>IL CONTRIBUENTE: presenta al CAAF il 730/2022 e la scheda per la scelta del 2-5-8 per mille</p> <p>II CAAF: verifica la conformità dei dati esposti nel 730/2022, effettua la liquidazione delle imposte e consegna al contribuente il 730/2022 e il prospetto di liquidazione delle imposte 730-3/2022 elaborato</p> <p>Il CAAF è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle entrate tutti i dati contenuti nella dichiarazione entro il:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15.06.2022 per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05 - 29.06.2022 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1.06 al 20.06 - 25.07.2022 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21.06 al 15.07 - 15.09.2022 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16.07 al 31.08 - 30.09.2022 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1.09 al 30.09 <p>I modelli 730-4 saranno trasmessi telematicamente <u>ai sostituti d'imposta</u> direttamente dall'Agenzia delle entrate, <u>ad eccezione delle dichiarazioni sottoposte a controllo preventivo</u> per le quali il rimborso sarà erogato al contribuente dall'Agenzia stessa</p>

LE SCADENZE 2022

Entro il	ADEMPIMENTI E VERSAMENTI
10 OTTOBRE 2022	IL CONTRIBUENTE che ha presentato il 730 con sostituto comunica per iscritto al datore di lavoro o ente pensionistico eventuali riduzioni del secondo o unico acconto
25 OTTOBRE 2022	IL CONTRIBUENTE: presenta al CAAF il 730/2022 Integrativo
10 NOVEMBRE 2022	IL CAAF: trasmette all’Agenzia entrate i dati dei 730/2022 Integrativi, dei 730 Rettificativi e delle comunicazioni dati in rettifica elaborati fino a tale data, oltre che i relativi risultati contabili che l’Agenzia entrate mette a disposizione del sostituto d’imposta entro 10 giorni dal ricevimento
21 NOVEMBRE 2022	IL CAAF: consegna al contribuente, che ha presentato il 730/2022 senza sostituto , il modello F24 per il versamento del 2° o unico acconto (dieci giorni prima della scadenza di pagamento)
30 NOVEMBRE 2022	<p>IL CONTRIBUENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ presenta tramite il CAAF il modello REDDITI PF 2022, anche per conto delle persone decedute dal 1.01.2021 al 31.07.2022 ▪ versa il secondo o unico acconto delle imposte che scaturiscono da 730/2022 senza sostituto e dal modello REDDITI PF 2022 <p>IL CAAF: trasmette all’Agenzia i dati delle dichiarazioni REDDITI PF 2022 “ordinari” e “correttivi nei termini”</p>
1° DICEMBRE 2022	<p>IL CONTRIBUENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ presenta il modello REDDITI PF 2022 “Integrativo” per integrare la dichiarazione trasmessa all’Agenzia delle entrate o per sanare eventuali errori o dimenticanze
16 DICEMBRE 2022	IL CONTRIBUENTE: versa l’IMU 2022 a saldo
30 DICEMBRE 2022	IL CONTRIBUENTE: paga le imposte a saldo che scaturiscono dal modello REDDITI PF 2022 , termine prorogato di 6 mesi ed ammesso solo per gli eredi dei contribuenti deceduti dopo il 28.02.2022
31 DICEMBRE 2022	<p>IL CONTRIBUENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Presenta il modello REDDITI PF 2022 <u>in forma cartacea ad un ufficio postale</u>: tale presentazione è ammessa per gli eredi di contribuenti deceduti dal 1.03.2022 al 30.06.2022 (termine prorogato di 6 mesi) che hanno scelto di non utilizzare il modello 730
28 FEBBRAIO 2023	IL CONTRIBUENTE: presenta il modello REDDITI PF 2022 <u>tardivamente</u> con la possibilità di ravvedere la tardività (90 gg. dalla scadenza ordinaria del 30 novembre 2022) versando la sanzione ridotta
31 MAGGIO 2023	IL CONTRIBUENTE: presenta il modello REDDITI PF 2022 in via telematica tramite il CAAF : tale termine è ammesso per gli eredi di contribuenti deceduti dal 1.08.2022 al 30.11.2022 (termine prorogato di 6 mesi) che hanno scelto di <u>non utilizzare</u> il modello 730

RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI NEL MODELLO REDDITI PER CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI%	VERSAMENTO (*)	INTERESSI%
1	30 giugno	0,00	22 agosto <i>novità</i>	0,00
2	22 agosto <i>novità</i>	0,33	31 agosto	0,09
3	31 agosto	0,66	30 settembre	0,42
4	30 settembre	0,99	31 ottobre	0,75
5	31 ottobre	1,32	30 novembre	1,08
6	30 novembre	1,65		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI%	VERSAMENTO (*)	INTERESSI%
1	30 giugno	0,00	22 agosto <i>novità</i>	0,00
2	18 luglio	0,18	22 agosto <i>novità</i>	0,00
3	22 agosto <i>novità</i>	0,51	16 settembre	0,33
4	16 settembre	0,84	17 ottobre	0,66
5	17 ottobre	1,17	16 novembre	0,99
6	16 novembre	1,50		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE TRAMITE LA COMPENSAZIONE PARZIALE O TOTALE

Il contribuente può scegliere di compensare i crediti e i debiti che risultano dalla dichiarazione presentata e dalle denunce periodiche contributive, anche nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS).

Tramite la delega F24 indica nelle apposite sezioni sia gli **importi a credito** utilizzati sia gli **importi a debito** dovuti, il relativo pagamento viene eseguito per la differenza tra debiti e crediti.

Il modello F24 con importi a debito, al netto della compensazione, può essere presentato presso qualsiasi sportello degli agenti della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.A.), banche o uffici postali, mentre tutti i titolari di Partita Iva hanno l'obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche direttamente o tramite il CAAF.

Per tutti i contribuenti il modello F24 "a saldo zero" deve essere esclusivamente presentato mediante i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate o tramite il CAAF, quando gli importi a debito sono totalmente compensati dagli importi a crediti disponibili.